

Progetto di una legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili

Rapporto esplicativo

12 ottobre 2010

Indice

1	Premesse	3
1.1	Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.....	3
1.2	Situazione dell'offerta nel Cantone dei Grigioni	5
2	Necessità d'azione.....	6
2.1	Origine del finanziamento delle offerte stazionarie	6
2.2	Finanziamento attuale delle offerte stazionarie.....	7
2.3	Necessità di emanare una nuova legge.....	9
2.4	Spese cantonali.....	10
3	Obiettivi / linee guida.....	10
4	Punti chiave dell'atto normativo.....	11
4.1	Nuovo sistema	11
4.2	Analisi del bisogno e pianificazione dell'offerta.....	11
4.3	Nuovo finanziamento.....	12
4.4	Permeabilità tra offerte ambulatoriali e stazionarie	16
5	Spiegazioni relative alle singole disposizioni.....	16
6	Conseguenze per il personale e finanziarie.....	27
6.1	Finanziamento dei posti di lavoro e abitativi protetti	27
6.1.1	Conseguenze finanziarie del sistema con le forfettarie.....	27
6.1.2	Conseguenze finanziarie per i fornitori di prestazioni nel settore dei posti abitativi, di lavoro e in strutture diurne protetti	28
6.1.3	Conseguenze finanziarie a partire dal 1° gennaio 2013 (inizio del finanziamento di diritto transitorio).....	29
6.1.4	Fattori che influenzano il sistema di finanziamento.....	29
6.2	Finanziamento delle offerte ambulatoriali	30
6.3	Attuazione tecnica.....	30

1 Premesse

1.1 Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Con l'approvazione, il 28 novembre 2004, del decreto federale sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la competenza per il finanziamento delle strutture per persone disabili è passata dalla Confederazione ai Cantoni. Conformemente all'art. 112 lett. b della Costituzione federale (Cost.; RS 101), dal 1° gennaio 2008 spetta ai Cantoni promuovere l'integrazione di persone disabili con contributi alla costruzione e all'esercizio di centri abitativi, laboratori e centri diurni.

La legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn; RS 831.26) descrive gli obiettivi dell'integrazione e i relativi principi. Per la loro attuazione, il Cantone dei Grigioni ha innanzitutto adeguato le relative leggi.

La legge sulla promozione delle persone handicappate (legge sugli handicappati; CSC 440.000) è stata riveduta nel quadro dell'atto normativo mantello relativo all'attuazione della NPC nel Cantone dei Grigioni (Quaderno 18 / 2006-2007, p. 1937 segg.). La legislazione riveduta corrisponde alle direttive federali conformemente agli art. 1 – 9 LIPIn.

La legislazione riveduta ha considerato i mutamenti delle condizioni quadro strutturali, giuridiche e finanziarie e ha permesso al Cantone di assumere il suo nuovo ruolo nella progettazione, nella gestione e nel finanziamento delle istituzioni per persone adulte disabili. Ha inoltre assicurato che il Cantone partecipi alle spese per il soggiorno in un'istituzione in misura tale che nessuno debba rivolgersi all'assistenza sociale a seguito di questo soggiorno.

Per garantire la necessaria continuità alle persone disabili e alle istituzioni, il legislatore ha emanato una regolamentazione transitoria. Conformemente all'art. 197 n. 4 Cost., i Cantoni devono assumersi le prestazioni¹ della Confederazione almeno per tre anni e in seguito fino all'adozione di una propria strategia approvata dal Consiglio federale a favore dell'integrazione degli invalidi.

Il 16 maggio 2008, i direttori cantonali delle opere sociali della Svizzera orientale² (CDOS est³), hanno deciso di elaborare insieme le strategie cantonali conformemente all'art. 10 LIPIn.

¹ Ovvero i vecchi sussidi edilizi, alle attrezzature e d'esercizio versati dall'Assicurazione per l'invalidità ai centri abitativi e ad altre forme di abitazione collettiva, nonché a laboratori protetti e centri diurni.

² Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia.

Nell'autunno 2008, la CDOS est ha incaricato un gruppo di lavoro intercantonale di elaborare una strategia modello quale base per le strategie cantonali. Nell'incarico rientrava anche l'elaborazione di basi per lo sviluppo di strumenti nei settori della pianificazione dell'offerta⁴, del finanziamento e del management di qualità⁵. Il 4 giugno 2009 la CDOS est ha approvato la strategia modello.

La strategia del Cantone dei Grigioni è stata pubblicata il 10 giugno 2009 e presentata alle istituzioni e alle organizzazioni nel quadro di una manifestazione tenutasi il 25 giugno 2009. Conformemente ai requisiti dell'art. 10 cpv. 1 LIPIn, tra il 13 novembre e il 15 dicembre 2009 sono state sentite le istituzioni e le organizzazioni⁶. Le indicazioni sostanziali scaturite dall'indagine conoscitiva sono state considerate nella strategia. Il 13 aprile 2010 il Governo ha licenziato la strategia a destinazione del Consiglio federale. Il Consiglio federale ha approvato la strategia nella sua seduta del 24 settembre 2010.

Nella strategia il Governo ha illustrato come andranno in futuro configurati l'indennizzo delle prestazioni e la pianificazione dell'offerta delle istituzioni per persone disabili.

Un sistema di finanziamento orientato alle prestazioni e alle persone dovrà sostituire il limitato indennizzo orientato al disavanzo della Confederazione. Il futuro finanziamento si orienta al fabbisogno di assistenza individuale delle persone disabili. Il fabbisogno di assistenza viene rilevato con un sistema di classificazione che permette di stabilire forfetarie standard per il finanziamento delle diverse prestazioni assistenziali per le persone disabili. Le prestazioni saranno anche in futuro indennizzate alle istituzioni.

La pianificazione dell'offerta dovrà avvenire in collaborazione con i Cantoni della CDOS est e orientarsi sia agli utenti sia agli offerenti. La strategia può essere consultata su www.soa.gr.ch.

Per attuare i principi stabiliti nella strategia, nell'estate 2009 i sette Cantoni della CDOS est e il Cantone di Zurigo hanno istituito un gruppo di lavoro con il compito di concretizzare l'attuazione del sistema di finanziamento, della pianificazione dell'offerta e dei criteri di qualità. È anche stato testato con tutte le istituzioni il sistema di classificazione del bisogno individuale di assistenza (BIA), che è poi stato collegato al finanziamento.

³ Le linee guida sono nel frattempo state rielaborate e approvate il 16 maggio 2008 in una forma riveduta (cfr. al riguardo il cap. 3.1.).

⁴ Al posto del concetto di "pianificazione del fabbisogno" i Cantoni della CDOS est utilizzano il concetto di "pianificazione dell'offerta", che secondo loro è maggiormente preciso.

⁵ Il progetto è stato seguito dalla "Hochschule Luzern – Soziale Arbeit" e dalla "Hochschule Luzern - Wirtschaft" (vedi documentazione di progetto in appendice).

⁶ Per le organizzazioni e le istituzioni invitate vedi elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva sulla strategia LIPIn: istituzioni e associazioni, che si trova in appendice.

La procedura per il finanziamento e la gestione delle offerte per persone disabili illustrata nella strategia non può essere attuata con la legge attualmente in vigore. Si rende perciò assolutamente necessaria l'emanazione di una nuova legge.

1.2 Situazione dell'offerta nel Cantone dei Grigioni

Offerta di strutture ambulatoriali

Il Cantone dei Grigioni mette a disposizione offerte ambulatoriali per persone disabili nei settori abitare, mobilità, lavoro, consulenza giuridica e formazione. Nel settore "abitare" si tratta degli "appartamenti protetti" secondo l'art. 74 LAI di Pro Infirmis Grigioni e del Bündner Hilfsvereins für psychisch kranke Menschen, nel settore della mobilità del servizio di trasporto per persone invalide "Mobilità" e nel settore del lavoro del sostegno da parte del Cantone ai datori di lavoro del mercato del lavoro primario. Quali ulteriori offerte vi sono la consulenza giuridica di Procap Grischun e le offerte di consulenza, formazione e per il tempo libero di Pro Infirmis Grigioni e Procap Grischun. Le offerte vengono periodicamente riesaminate insieme alla pianificazione delle offerte ambulatoriali per la promozione dell'integrazione di adulti portatori di handicap. L'ultimo riesame è avvenuto nel gennaio 2008.

Offerta di strutture stazionarie e semi-stazionarie dei Cantoni della CDOS est e del Cantone dei Grigioni

Nel 2008 è stato allestito un inventario delle offerte stazionarie nel Cantone dei Grigioni. Grazie alla stretta collaborazione dei sette Cantoni della CDOS est è stato elaborato un inventario generale, che offre una panoramica sull'organizzazione, la struttura dell'offerta e la distribuzione regionale delle offerte secondo le prestazioni e i gruppi di prestazioni. Questo inventario contiene indicazioni relative in particolare all'offerta, all'occupazione dei posti per categoria di handicap (sezione 1.2.3), nonché ad altre caratteristiche degli utenti. Attraverso questo vasto rilevamento, ogni Cantone della CDOS est dispone di un'importante base per un'eventuale pianificazione comune delle offerte.

Secondo l'inventario generale, al 31 maggio 2008 erano 130 le strutture presenti nei Cantoni della CDOS est che fornivano prestazioni per persone disabili. Di queste strutture, 34 si trovano nel Cantone dei Grigioni.

Nei Cantoni della CDOS est sono stati rilevati complessivamente 10'632 posti per 10'768 utenti. Nel Cantone dei Grigioni i posti totali erano 1'539 e gli utenti 1'588⁷. I posti vengono utilizzati in primo luogo da persone portatrici di handicap mentale o psichico.

⁷ Nell'inventario delle offerte si è differenziato tra il pacchetto di servizi "abitazione collettiva con assistenza di base" e il pacchetto di servizi "struttura diurna, occupazione e lavoro". A seguito della nuova modalità di conteggio, i posti indicati sono aumentati. Anche il numero degli utenti è stato rilevato secondo questo sistema. Di conseguenza, gli utenti vengono conteggiati separatamente per ogni settore

Le offerte di strutture abitative e diurne nel Cantone dei Grigioni vengono utilizzate in misura superiore al 90% da persone domiciliate nel Cantone. Le persone per le quali, principalmente per motivi legati all'handicap, non è presente un'offerta adeguata nel Cantone dei Grigioni possono ricorrere a offerte di altri Cantoni, dopo che il Cantone ha esaminato il diritto a un'offerta extracantonale. Nel settore abitativo ciò interessa circa il 14% degli utenti grigionesi di un'offerta stazionaria, nel settore delle strutture diurne circa il 9%.⁸

2 Necessità d'azione

2.1 Origine del finanziamento delle offerte stazionarie

L'art. 197 n. 4 della Costituzione federale stabilisce che ogni Cantone deve garantire almeno per altri tre anni le prestazioni fornite in precedenza dalla Confederazione, dunque i sussidi edilizi, alle attrezzature e d'esercizio dell'assicurazione per l'invalidità ai centri abitativi e ad altre forme di abitazione collettiva, nonché a laboratori e centri diurni. Con la revisione della legge sugli handicappati, effettuata nel 2007 nel quadro dell'atto normativo mantello relativo all'attuazione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel Cantone dei Grigioni (Quaderno 18 / 2006-2007, p. 1937 segg.), questa direttiva è stata attuata ed è stato rilevato il limitato indennizzo orientato al disavanzo della Confederazione.

I programmi di risanamento delle finanze della Confederazione⁹ e del Cantone hanno portato dall'inizio del 2000 a fissare un limite massimo per i sussidi alle istituzioni per persone disabili. Dopo l'indennizzo orientato al disavanzo con il sistema delle spese computabili, la Confederazione ha introdotto il finanziamento sotto forma di sussidi massimi in base all'aliquota giornaliera del programma di sgravio e sotto forma di supplementi per posto e di assistenza. Il Cantone dei Grigioni finanziava le istituzioni a complemento dell'indennizzo federale se le spese delle strutture non venivano riconosciute dalla Confederazione. L'associazione tra finanziamento complementare e finanziamento federale significava per il Cantone una certa incontrollabilità dei costi. Per evitare che il programma di sgravio della Confederazione portasse a spese supplementari per il Cantone, sono perciò stati limitati anche i sussidi complementari del Cantone.

Il programma di sgravio della Confederazione ha fatto sì che i costi del finanziamento complementare da parte del Cantone aumentassero, quindi che i risparmi della Confederazione

d'offerta. Ciò può a sua volta fare sì che una persona venga contata due volte, se vive e lavora all'interno di un'istituzione.

⁸ Inventario delle offerte nei Grigioni: data del rilevamento 31.05.2008 / dati dell'Ufficio cantonale del servizio sociale, stato maggio 2008:

utenti di offerte abitative: nei Grigioni 470, fuori dei Grigioni 78 = totale 548

utenti di strutture diurne: nei Grigioni 882, fuori dei Grigioni 85 = totale 967

⁹ Messaggio relativo al programma di sgravio 2003 del budget della Confederazione del 2 luglio 2003.

andassero a carico del Cantone. Ciò ha portato il Cantone a limitare a sua volta il proprio finanziamento complementare. Le restrizioni si sono fondate sulla situazione finanziaria delle istituzioni negli anni 2004, 2005 e 2007. Sono state soprattutto le istituzioni che in questi anni si trovavano in un processo di cambiamento a non avere anni che rientrano nella media dal profilo finanziario. Questa prassi è ancora oggi problematica per le istituzioni, se l'anno di riferimento è stato inferiore alla media per quanto riguarda il finanziamento o il grado d'occupazione.


Le limitazioni del finanziamento federale e del finanziamento complementare cantonale esplicano i propri effetti in particolare per le istituzioni destinate a persone portatrici di handicap grave. Siccome l'onere finanziario maggiore nell'assistenza a persone disabili è costituito dall'impiego del personale, le limitazioni nel finanziamento conducono sovente anche a limitazioni nell'assistenza.

2.2 Finanziamento attuale delle offerte stazionarie

Da quando ha rilevato la responsabilità per il finanziamento delle prestazioni precedentemente a carico della Confederazione, il Cantone ha migliorato la situazione dei dati relativi ai costi nel settore abitativo e delle strutture diurne. Tra le singole istituzioni si sono potute notare importanti differenze, dovute in parte al finanziamento precedente, ma anche al differente onere di assistenza. Per permettere dei confronti trasversali, da un lato è necessario rilevare l'onere di assistenza di persone con un handicap simile nelle istituzioni (orientamento al soggetto) e d'altro lato sono necessari calcoli dei costi comparabili e significativi.

Per registrare il differente onere di assistenza delle persone nelle istituzioni del Cantone dei Grigioni, è stato effettuato un primo rilevamento con lo strumento di classificazione del "bisogno individuale di assistenza" (BIA). È stato rilevato il bisogno di assistenza nella struttura abitativa e nella struttura diurna, p.es. in laboratori protetti.

Osservando le "distribuzioni del bisogno di assistenza" rappresentate nell'ill. 1 risulta evidente che nelle diverse istituzioni vengono assistiti gruppi di persone che richiedono un'intensità di assistenza differente.




- | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1a - Wohnheim Montalin | 8a - ARGO Wohnheim Chur | 15a - WG Oberfreifeld Wohnen |
| 1b - ARBES Montalin | 8b - ARGO Werkstätte Chur | 15b - WG Oberfreifeld Beschäftigung |
| 2a - Wohnheim Rothenbrunnen | 9a - ARGO Wohnheim Ilanz | 16a - Wohnheim Casa Depuoz |
| 2b - ARBES Rothenbrunnen | 9b - ARGO Werkstätte Ilanz | 16b - Beschäftigung Casa Depuoz |
| 3a - | 10a - ARGO Wohnheim Surava | 17a - Wohnheim Giuvaulta |
| 3b - ARBES Moesano, Roveredo | 10b - ARGO Werkstätte Tiefencastel | 17b - Beschäftigung Giuvaulta |
| 4a - | 11a - Wohnheim Plankis | 18a - Wohnheim Arche Nova |
| 4b - Eco Grischun | 11b - Arbeitsstätte Plankis | 18b - Beschäftigung Arche Nova |
| 5a - | 12a - Abitar Buttega | 19a - Wohnheim Scalottas |
| 5b - Cosmea Restaurant Loë | 12b - Occupaziun Buttega | 19b - Beschäftigung Scalottas |
| 6a - | 13a - Nucleo abitativo L'Incontro | 20a - Wohnheim Soldanella |
| 6b - Bürozentrum Salabim | 13b - Laboratorio e centro diurno L'Incontro | 20b - Beschäftigung Soldanella |
| 7a - ARGO Wohnheim Davos | 14a - Wohnheim Ufficina | |
| 7b - ARGO Werkstätte Davos | 14b - Werkstätte Ufficina | |

III. 1 Distribuzione del bisogno di assistenza in centri abitativi e in centri diurni del Cantone dei Grigioni

I grafici indicano per ogni istituzione la percentuale di persone che viene classificata al relativo bisogno di assistenza (BIA 0-4).

Benché i dati vadano ancora rettificati prima di procedere ai calcoli finanziari, l'associazione tra i dati finanziari e i dati relativi al BIA evidenzia le differenze in parte considerevoli del finanziamento precedente. Ciò risulta con maggiore chiarezza se si confrontano i costi di assistenza standard per una persona con bisogno di assistenza BIA 2 in tutte le istituzioni.

Le differenze nel finanziamento risultano sia per le offerte abitative, sia per le offerte di strutture diurne.



Ill. 2 Costi di assistenza in franchi al giorno per una persona con livello BIA 2 (legenda vedi ill. 1)

Dal confronto standardizzato dei costi di assistenza risulta evidente che il finanziamento oggi applicato, sviluppatosi nel corso di decenni, non garantisce più la parità di trattamento finanziario dei fornitori di prestazioni. Risulta perciò opportuna una rielaborazione dell'indennizzo delle prestazioni.

2.3 Necessità di emanare una nuova legge

Con l'entrata in vigore della NPC, il Cantone dei Grigioni ha assunto il finanziamento federale per le strutture stazionarie. L'adeguamento del sistema di finanziamento è assolutamente necessario affinché le risorse finanziarie a disposizione del Cantone possano essere impiegate in modo efficiente e comprensibile per i fornitori di prestazioni. Questa richiesta può essere soddisfatta unicamente se vengono adeguate le basi legali.

Un adeguamento delle disposizioni legali è inoltre necessario affinché a medio termine siano possibili una considerazione e una gestione globali delle offerte ambulatoriali, semi-stazionarie e stazionarie e affinché il Cantone dei Grigioni possa reagire in modo flessibile con le risorse a disposizione ai cambiamenti relativi alle esigenze di persone disabili.


Siccome deve essere rielaborata la parte principale delle disposizioni esistenti, è necessaria l'emanazione di una nuova legge per il settore dell'integrazione sociale e professionale di persone adulte disabili. Inoltre, in occasione della revisione della legge scolastica è stato preannunciato che la parte dell'istruzione scolastica speciale andrebbe trasferita dalla legge sugli handicappati alla legge scolastica. Poiché l'ulteriore elaborazione della revisione della legge scolastica dovrà essere ripresa nella nuova legislatura a partire dal 2011, al momento

attuale non è ancora chiaro quando vi sarà il trasferimento nella legge scolastica della legislazione relativa all'istruzione scolastica speciale.

Per questi motivi la parte di legge relativa alle persone adulte disabili va interamente trasferita in una nuova legge. La legge sugli handicappati oggi esistente verrà parzialmente riveduta togliendo il settore relativo agli adulti e dopo il trasferimento nella legge scolastica delle disposizioni concernenti l'istruzione scolastica speciale verrà abrogata.

2.4 Spese cantonali

Il finanziamento delle offerte per persone disabili si presenta come segue nel consuntivo:



III. 3 Risorse finanziarie del Cantone dei Grigioni per le offerte di aiuto alle persone disabili

3 Obiettivi / linee guida

Il Cantone dei Grigioni ha presentato in diversi programmi i principi della politica sugli handicappati. Sono stati determinanti i piani per l'integrazione di adulti portatori di handicap (1991 e 2003), la strategia quadro conformemente all'art. 10 LIPIn della CDOS est del 16.05.2008 e la strategia del Cantone dei Grigioni per promuovere l'integrazione di persone disabili conformemente all'art. 10 LIPIn del 13 aprile 2010. I principi si fondano sulle condizioni quadro giuridiche, definite in particolare dall'art. 8 Cost. e dalla legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3).

4 Punti chiave dell'atto normativo

4.1 Nuovo sistema

La nuova legge deve portare a un'osservazione e una gestione globali delle offerte ambulatoriali, semi-stazionarie e stazionarie. L'obiettivo consiste nel proporre a persone disabili un'offerta adeguata al loro bisogno di assistenza. La legge prevede dunque che, fra le offerte stazionarie e quelle ambulatoriali oggi conosciute, possa svilupparsi un maggior numero di offerte semi-stazionarie.

Il fulcro del nuovo sistema consiste nel finanziamento di tutte le offerte orientato al bisogno individuale di assistenza delle persone disabili. In futuro, un sistema di finanziamento dei posti abitativi e di lavoro protetti orientato alle prestazioni e all'individuo dovrà sostituire l'indennizzo delle prestazioni applicato dalla Confederazione, orientato al disavanzo e limitato nell'importo.

Il bisogno di assistenza viene registrato con un sistema di classificazione. Ciò permette di stabilire forfetarie standard per il finanziamento delle differenti prestazioni di assistenza alle persone disabili. Con un finanziamento degli oggetti orientato all'individuo, le prestazioni continueranno a essere indennizzate ai fornitori di prestazioni riconosciuti.

Poiché ogni Cantone è autonomo nella messa a disposizione dell'offerta e poiché nel Cantone dei Grigioni non vi è un'offerta di assistenza per ogni handicap, è assolutamente necessario coordinare la pianificazione dell'offerta insieme ad altri Cantoni.

4.2 Analisi del bisogno e pianificazione dell'offerta

Con l'analisi del bisogno si mira a creare le basi per la pianificazione dell'offerta, che si orientano contemporaneamente al fabbisogno a breve termine di posti, nonché ai principi strategici e ai progetti di sviluppo con un orizzonte di pianificazione a più lungo termine.

La pianificazione dell'offerta fornisce raccomandazioni in base alle quali le autorità competenti possono decidere come debba essere strutturata l'offerta per un determinato periodo. Con la pianificazione dell'offerta si intendono coordinare a livello intra- e intercantonale le differenti offerte di assistenza, affinché le risorse a disposizione possano essere impiegate nel modo più efficace possibile.

Periodo di pianificazione	Rilevamento e analisi del bisogno Il rilevamento e l'analisi del bisogno forniscono le <i>basi</i> per la pianificazione dell'offerta.	Pianificazione dell'offerta La pianificazione dell'offerta fornisce <i>raccomandazioni in base alle quali</i> le autorità competenti possono decidere come debba essere strutturata l'offerta per un determinato periodo.
1 – 3 anni	a) rilevamento e analisi costanti dell'offerta e del bisogno di posti Compito: rilevamento costante o regolare (almeno una volta all'anno) dell'offerta esistente e analisi dell'eccesso e della scarsità dell'offerta, nonché della necessità di creare o adeguare a breve termine l'offerta.	c) pianificazione operativa dell'offerta Compito: pianificazione operativa dell'offerta regolare a livello di numero di posti e istituzioni; di norma 3 anni con aggiornamenti annuali
oltre 3 anni	b) determinazione delle tendenze di sviluppo Compito: l'obiettivo consiste nel determinare in prospettiva gli sviluppi quantitativi e qualitativi dei prossimi 4 – 6 anni per quanto riguarda i gruppi di destinatari e lo sviluppo dell'offerta.	d) formulazione di obiettivi strategici Compito: nel quadro della pianificazione dell'offerta a lungo termine vengono formulati gli obiettivi strategici per l'organizzazione dell'offerta nei prossimi 4 – 6 anni e ne viene pianificata l'attuazione sotto forma di progetti di sviluppo strategico.

4.3 Nuovo finanziamento

Nella strategia del Cantone dei Grigioni per promuovere l'integrazione di persone disabili conformemente all'art. 10 LIPI in varata il 13 aprile 2010, il Governo ha stabilito dei primi principi per il finanziamento. Su questa base è stato sviluppato il sistema di finanziamento descritto di seguito.

Finanziamento di posti abitativi protetti

Nel settore abitare è prevista una forfetaria con due aliquote di costo: un'aliquota per costi di assistenza e un'aliquota per costi per oggetti. Per un finanziamento dei costi di assistenza in posti abitativi protetti dipendente dalle prestazioni è di fondamentale importanza il rilevamento dell'onere individuale di assistenza. Il bisogno di assistenza verrà rilevato con il nuovo strumento BIA (bisogno individuale di assistenza). Il sistema di classificazione BIA permette di rilevare il bisogno di assistenza di ogni persona disabile per mezzo di un questionario di facile comprensione, ma sufficientemente dettagliato. In combinazione con la classificazione dell'assegno per grandi invalidi dell'AI (AGI), ne risulta la base per una pianificazione e un indennizzo riferiti alle prestazioni (vedi ill. 6). Questo strumento si è dimostrato utile nella prassi e ha trovato sostanzialmente consensi e accettazione anche presso le istituzioni.

Mentre le aliquote per costi di assistenza delle forfetarie per ogni livello BIA dovranno essere identiche per tutte le istituzioni, le aliquote per i costi per oggetti saranno a medio termine ancora differenti. Tramite confronti dei costi si mira a un'uniformazione delle aliquote dei costi per oggetti.

Siccome finora l'entità di finanziamento degli investimenti è stata diversa, una forfetaria unitaria non può essere introdotta prima che vi sia una base comparabile.

Finanziamento del settore delle strutture diurne

Nel settore delle strutture diurne si deve distinguere tra laboratori che offrono posti di lavoro e centri diurni che propongono un'occupazione non orientata al profitto e senza contratto di lavoro. Si pone la questione di come possa essere rilevata la differente capacità produttiva delle persone disabili e di come possano essere equamente retribuite le loro prestazioni. Con il sistema di finanziamento odierno può accadere che persone con un handicap lieve e con un'elevata capacità produttiva generino in un laboratorio i costi maggiori per via dell'istruzione più intensa da parte del personale assistente, generando però anche i maggiori redditi. L'attuale modalità di indennizzo considera solo parzialmente questa situazione.

Il sistema di classificazione BIA dovrà essere applicato anche nel settore delle strutture diurne, dapprima però solo in parte per l'indennizzo dei costi, mentre in particolare andrà impiegato per la pianificazione dell'offerta. Questo modo di procedere permetterà di accrescere le conoscenze relative alla situazione di assistenza e dei costi nel settore delle strutture diurne e di ottimizzare il modello di finanziamento.

All'inizio andranno determinate per ogni istituzione aliquote massime giornaliere e per mezza giornata, per tenere conto delle strutture ormai consolidate. A questo scopo va applicato un cosiddetto modello dei contributi di copertura. Secondo questo modello, con i ricavi della vendita di prodotti e servizi le istituzioni devono essere in grado di coprire almeno le spese per il materiale e per i salari degli impiegati portatori di handicap. A seconda della situazione di reddito del laboratorio, viene versato un contributo di copertura di entità variabile alle spese di assistenza e infrastrutturali. Fino a un limite massimo predefinito, le rimanenti spese non coperte, graduate secondo il bisogno di assistenza degli impiegati portatori di handicap, sono a carico del Cantone.

In futuro, per il finanziamento non si differenzierà più tra laboratori e centri diurni, rispettivamente tra lavoro e occupazione. Le persone disabili avranno la possibilità di far capo all'offerta di una struttura diurna se non sono in grado di esercitare un'attività lucrativa nelle condizioni usuali. La struttura diurna può essere offerta da diverse istituzioni. Per ogni istituzione il Cantone calcola delle forfetarie per giornata intera o per mezza giornata (2-4 ore). Per le offerte delle strutture diurne non devono essere versate delle rette. I redditi conseguiti devono coprire almeno i costi del materiale e i salari delle persone disabili. Gli ospiti di centri

abitativi occupati all'interno del centro vanno retribuiti, come nei laboratori, secondo la loro produttività e le loro prestazioni (p.es. per la biancheria, il vitto, la pulizia, ecc.) vanno fatturate al centro abitativo. I centri abitativi sono competenti per il pranzo sul posto di lavoro, come pure per la struttura diurna durante i fine settimana.

Investimenti

Anche in futuro il Cantone finanzierà investimenti edilizi e per acquisti di immobili in misura variabile tra il 35 e l'85 per cento dei costi computabili. La durata d'utilizzo degli investimenti viene fissata a 50 anni. Per rendere le forfetarie paragonabili a livello intra- e intercantonale, i sussidi agli investimenti concessi in precedenza alle istituzioni vanno considerati annualmente, per tutta la durata d'utilizzo convenuta, sotto forma di un contributo all'utilizzo. In questo modo si intende garantire che nelle spese complessive siano inclusi i sussidi agli investimenti di ogni genere, e che vengano anche fatturati a livello intercantonale. Inoltre, in questo modo il calcolo e la contabilizzazione intercantonale e intracantonale si sovrappongono, riflettendo i costi reali. Le spese complessive vengono considerate anche per le "aziende accessorie" e le unità finali d'imputazione, quali le "misure professionali dell'AI", e nel calcolo dei prodotti dei laboratori. Viene garantita la comparabilità tra istituzioni proprietarie dell'immobile e istituzioni locatarie.

Riserve

Con il nuovo modello di finanziamento viene indennizzata la prestazione e non il disavanzo dell'istituzione, come avveniva finora. Questo indennizzo avviene ad esempio sotto forma di forfetarie per l'onere di assistenza secondo la classificazione BIA. Ciò fa sì che le istituzioni, a seguito del calcolo e della determinazione dei sussidi cantonali, possano conseguire un "utile" (eccedenza attiva) oppure una "perdita" (eccedenza di spesa). Le riserve di fluttuazione sono perciò un elemento importante di un nuovo modello di finanziamento. Per garantire un margine di manovra ed evitare onerose compensazioni di utili e perdite, le istituzioni devono poter costituire delle riserve di fluttuazione. Il Cantone stabilisce lo scopo di utilizzazione delle riserve di fluttuazione e fissa un tetto massimo. È così garantita una gestione trasparente delle riserve.

Rette

Come già oggi, le persone disabili sono tenute a partecipare ai costi nei limiti delle loro possibilità. Le rette corrispondono all'incirca alla locazione della camera e al vitto.

Il calcolo delle rette è stabilito dal Governo. Al momento attuale non si intende scostarsi dal sistema di calcolo oggi applicato e dalla retta uniforme. È anche prevista una retta diversa in caso di presenza o di assenza. Nel calcolo della retta in caso di assenza si dovrà considerare che gli offerenti di posti abitativi sono tenuti a mettere a disposizione l'offerta per 365 giorni all'anno.

4.4 Permeabilità tra offerte ambulatoriali e stazionarie

"L'assistenza necessaria viene se possibile fornita con offerte ambulatoriali. Le offerte stazionarie entrano in gioco quando attraverso un aiuto ambulatoriale non è più possibile fornire un'assistenza adeguata. Le offerte ambulatoriali e quelle stazionarie si completano e garantiscono la maggiore permeabilità possibile" (strategia LIPIIn del Cantone dei Grigioni, p. 16). Per un'attuazione è necessario finanziare le strategie che prevedono un'assistenza meno intensa.

Si deve indicare chiaramente le offerte che rimangono di competenza dell'AI. Al contempo vanno sostenute offerte complementari alle offerte stazionarie e ambulatoriali, che aiutino le persone disabili a inserirsi nel lavoro presso aziende dell'economia privata oppure in forme di abitazione indipendenti.

Quali offerte nel settore dell'integrazione sociale sono previsti posti abitativi protetti, accompagnamenti a domicilio, nonché offerte d'integrazione e di consulenza. I posti abitativi protetti sono offerte abitative che garantiscono alle persone disabili un'adeguata assistenza andragogica. Gli accompagnamenti a domicilio sono offerte che accompagnano dal punto di vista andragogico le persone disabili nel loro ambiente abitativo privato. Le offerte di consulenza e di integrazione agevolano e favoriscono l'accesso alle offerte lavorative, formative e per il tempo libero, incentivano l'autoaiuto e assistono in questioni giuridiche.

Quali offerte nel settore dell'integrazione professionale sono previsti posti di lavoro protetti, posti protetti in strutture diurne, accompagnamenti lavorativi e posti di lavoro a scopo d'integrazione. Le offerte di integrazione professionale si differenziano per durata e intensità delle prestazioni assistenziali, nonché nell'orientamento alla produzione delle attività svolte dalle persone disabili. L'assistenza andragogica corrisponde all'assistenza da parte di persone con una relativa formazione.

5 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Questo articolo descrive lo scopo della legge e le forme d'integrazione il cui sostegno è disciplinato nella presente legge. Il Cantone dei Grigioni sostiene l'integrazione professionale e sociale di persone disabili. Con la NPC, dal 1° gennaio 2008 la competenza per offerte abitative e lavorative protette è passata al Cantone.

Art. 2 Campo d'applicazione

Nel capoverso 1, l'articolo definisce la cerchia di persone alle quali si applica la presente legge. Esso corrisponde all'articolo 1 capoverso 2 dell'attuale legge sugli handicappati.

Di norma si deve partire dal presupposto che le persone disabili siano riconosciute come aventi diritto a prestazioni dall'Assicurazione invalidità. Se l'Assicurazione invalidità non riconosce una persona come avente diritto a prestazioni, la disabilità va dimostrata.

Le persone disabili in età AVS che necessitano di prestazioni di cura che superano le prestazioni dell'aiuto ai disabili devono far capo alle regolari prestazioni di vecchiaia e di cura. L'articolo 2 capoverso 2 corrisponde all'articolo 1 capoverso 3 dell'attuale legge sugli andicappati.

Questa legge disciplina le prestazioni con le quali viene sostenuta l'integrazione di persone disabili adulte. Per motivi dovuti alla disabilità può rendersi necessario sostenere una persona disabile minorenni con prestazioni dal settore per persone disabili adulte. In questi casi, il Dipartimento può autorizzare eccezioni.

Art. 3 Principio

Le persone disabili hanno diritto di decidere autonomamente riguardo all'organizzazione della loro vita. Le offerte per l'integrazione si orientano alle esigenze delle persone disabili, affinché possa esserci un'integrazione professionale e sociale. Oltre alle esigenze delle persone disabili, le offerte devono orientarsi ai mezzi a disposizione.

II.

Integrazione sociale

1. In generale

Art. 4 Principio

L'articolo stabilisce il principio dell'integrazione sociale. Esso concretizza l'offerta prevista dall'articolo 2 LIPIn, secondo cui ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un'offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze.

2. Posti abitativi protetti e accompagnamenti a domicilio

Art. 5 Obbligo di autorizzazione

L'esercizio di posti abitativi protetti e di accompagnamenti a domicilio necessita di un'autorizzazione. Autorizzazione e vigilanza sono necessarie laddove persone disabili dipendono dall'assistenza istituzionale, ritrovandosi così in un rapporto di dipendenza.

Art. 6 Autorizzazione

Nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio va esaminato, per ogni gruppo di destinatari, l'adempimento delle condizioni quadro relative all'assistenza, alla struttura, all'e-

servizio, al personale, nonché di quelle specialistiche e finanziarie. Affinché possa essere rilasciata l'autorizzazione, le condizioni quadro devono essere strutturate, nell'insieme, in modo tale che siano garantiti il benessere e la protezione delle persone disabili.

Art. 7 Diritto a sussidi

Il Cantone riconosce fornitori di prestazioni che sono in possesso dell'autorizzazione d'esercizio cantonale e che soddisfano le condizioni stabilite dalla LIPIn, dalla CIIS e dalle disposizioni cantonali. Con il riconoscimento, l'istituzione o l'organizzazione ottiene il diritto di presentare domanda per l'ottenimento di contributi cantonali al finanziamento. Il rispetto delle condizioni per il riconoscimento viene verificato a scadenze regolari. La competenza per quanto riguarda la concessione, il rifiuto e la revoca del riconoscimento viene disciplinata nell'ordinanza.

Art. 8 Sussidi d'esercizio a posti abitativi protetti

Se una persona necessita di un posto abitativo protetto o di un accompagnamento a domicilio a seguito della sua disabilità, il sussidio del Cantone viene calcolato in base al bisogno di assistenza. Tramite uno strumento di valutazione si calcola in quale misura una persona necessita di assistenza. Il calcolo individuale del bisogno permette di stabilire l'effettivo grado di assistenza all'interno di un sistema a più livelli.

I costi per un posto abitativo protetto sono composti da una quota per costi di assistenza e da una quota per costi per oggetti. Mentre i costi di assistenza vengono fissati individualmente, i costi per oggetti sono proporzionalmente identici per ogni utente dell'istituzione.

La quota della forfetaria che ricade sui costi per assistenza viene calcolata sulla base della spesa media sostenuta negli anni precedenti dai fornitori di prestazioni economiche attivi nel Cantone dei Grigioni per ciascuna persona in un determinato livello di assistenza. Nella determinazione delle forfetarie è possibile tenere conto dei cambiamenti di spesa dovuti a fattori esogeni. Di principio, le quote della forfetaria per costi di assistenza e costi per oggetti vengono adeguate al rincaro concesso dal Governo.

I sussidi per l'acquisto di mobili sono inclusi nella quota per costi per oggetti della forfetaria. I sussidi d'esercizio vengono versati con la deduzione della partecipazione alle spese delle persone disabili.

Tramite confronti di spesa si mira a uniformare tra i diversi fornitori di prestazioni le quote dei sussidi riferite agli oggetti.

Art. 9 Riserve

I fornitori di prestazioni riconosciuti sono autorizzati a costituire delle riserve. Deve però essere garantito il rispetto delle direttive relative a qualità e infrastruttura. Il Governo stabi-

sce un'aliquota massima per le riserve e stabilisce inoltre gli scopi per i quali queste riserve possono venire impiegate.

Art. 10 Sussidi per l'acquisto e la costruzione di immobili per posti abitativi protetti

Il Cantone concede sussidi di almeno il 35 per cento e di al massimo l'85 per cento ai costi computabili per l'acquisto, la nuova costruzione, la trasformazione e l'ampliamento di edifici, per il risanamento di edifici esistenti, nonché per l'acquisto dei terreni necessari. Le spese computabili vengono stabilite nel programma degli spazi dell'Ufficio edile cantonale. Le aliquote di sussidio corrispondono alla disposizione oggi vigente contenuta nell'articolo 47.

Poiché conformemente alla Costituzione e alla legislazione federali il Cantone è tenuto a mettere a disposizione delle persone disabili un'offerta adeguata di prestazioni di assistenza, l'offerta va garantita attraverso il finanziamento dell'infrastruttura per posti di lavoro e in strutture diurne protette. Gli immobili cofinanziati dal Cantone vanno perciò sfruttati per lo scopo indicato per almeno 50 anni.

Art. 11 Sussidi per l'acquisto di mobilio per posti abitativi protetti

Per i sussidi per acquisti viene stabilita una forfetaria per ogni posto abitativo protetto. La forfetaria per acquisti si conforma alla spesa media per acquisti dei fornitori di prestazioni economiche. La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

In caso di acquisti straordinari, il Cantone può versare un contributo alle spese computabili, stabilito in base alla capacità finanziaria dell'ente responsabile.

Art. 12 Sussidi all'accompagnamento a domicilio

L'articolo 12 stabilisce le modalità di calcolo dei sussidi per l'accompagnamento a domicilio. La forfetaria per l'offerta di accompagnamento a domicilio si basa sul bisogno di assistenza delle persone disabili, sulla quota per costi di assistenza della forfetaria di un posto abitativo protetto e sul rimanente finanziamento del servizio di accompagnamento a domicilio.

Art. 13 Sussidi promozionali

I sussidi promozionali possono essere concessi per persone che necessitano di un sostegno particolare, con l'obiettivo di aumentare a lungo termine l'autonomia nell'abitare. Un esempio è il sostegno in una scuola di vita autonoma con l'obiettivo di trasmettere a una persona disabile le capacità per vivere in un proprio appartamento con un'assistenza minima.

I sussidi promozionali sono a termine.

Art. 14 Partecipazione ai costi delle persone disabili

L'articolo 14 stabilisce che le persone che sfruttano un'offerta abitativa devono partecipare ai costi. Il Governo fissa le rette nell'ordinanza. Nella determinazione delle rette si terrà conto delle prestazioni AI, delle prestazioni complementari, della riduzione dei premi, dei contributi

minimi AVS e dell'assegno per grandi invalidi. Le rette coprono di norma i costi per il fabbisogno vitale generico e per l'alloggio.

Il capoverso 3 corrisponde alla regolamentazione attuale dell'articolo 53b capoverso 3.

3. Offerte di consulenza e di integrazione

Art. 15 Diritto a sussidi

L'articolo 15 disciplina le condizioni alle quali possono essere sostenute le offerte di consulenza e di integrazione. Con il riconoscimento, un'organizzazione ottiene il diritto di presentare domanda per l'ottenimento di contributi cantonali al finanziamento. La competenza per quanto riguarda il riconoscimento, la verifica e la revoca del riconoscimento viene disciplinata nell'ordinanza.

Art. 16 Sussidi

I sussidi a offerte di consulenza e di integrazione vengono stabiliti tramite accordi di prestazioni, nei quali vengono disciplinati le prestazioni, la qualità, il finanziamento, i risultati e la possibilità di verificare le offerte. L'indennizzo delle prestazioni tiene conto del finanziamento da parte di terzi e della capacità finanziaria di un'organizzazione.

III. Integrazione professionale

1. In generale

Art. 17 Principio

L'articolo stabilisce il principio dell'integrazione professionale. Esso corrisponde all'articolo 35 capoverso 1 dell'attuale legge sugli handicappati.

Esso concretizza l'offerta prevista dall'articolo 2 LIPIn, secondo cui ogni Cantone garantisce che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un'offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze.

Art. 18 Obbligo di autorizzazione

La gestione di posti di lavoro e in strutture diurne protetti e di accompagnamenti lavorativi è soggetta ad autorizzazione. Autorizzazione e vigilanza sono necessarie laddove persone disabili dipendono dall'assistenza istituzionale, ritrovandosi così in un rapporto di dipendenza.

Art. 19 Autorizzazione

Nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio va esaminato, per ogni gruppo di destinatari, l'adempimento delle condizioni quadro relative all'assistenza, alla struttura, all'esercizio, al personale, nonché di quelle specialistiche e finanziarie. Le condizioni quadro

devono essere strutturate, nell'insieme, in modo tale che siano garantiti il benessere e la protezione delle persone disabili.

Art. 20 Diritto a sussidi

Il Cantone riconosce fornitori di prestazioni che sono in possesso dell'autorizzazione d'esercizio cantonale e che soddisfano le condizioni stabilite dalla LIPIn, dalla CIIS e dalle disposizioni cantonali. Con il riconoscimento, l'istituzione o l'organizzazione ottiene il diritto di presentare domanda per l'ottenimento di contributi cantonali al finanziamento. La competenza per quanto riguarda la concessione, il rifiuto e la revoca del riconoscimento viene disciplinata nell'ordinanza.

Art. 21 Sussidi d'esercizio a posti di lavoro e in strutture diurne protetti

Se una persona necessita di un posto di lavoro protetto o di un posto protetto all'interno di una struttura diurna a seguito della sua disabilità, il sussidio del Cantone viene calcolato in base al bisogno di assistenza. Tramite uno strumento di valutazione si calcola in quale misura una persona necessita di sostegno. Il calcolo individuale del bisogno permette di stabilire l'effettivo grado di assistenza all'interno di un sistema a più livelli.

I costi di un posto di lavoro o in una struttura diurna protetto possono essere suddivisi in tre parti: costi di produzione, costi di assistenza e costi per oggetti. I costi di produzione generati da materiale produttivo e salari versati a persone disabili in posti di lavoro o in strutture diurne protetti dovrebbero essere coperti dal ricavato della produzione dei fornitori delle prestazioni. In questo settore il Cantone non deve garantire alcun finanziamento. Le spese per l'accompagnamento e l'assistenza dei collaboratori disabili vengono coperte dalla quota della forfetaria prevista per l'assistenza. Mentre i costi di assistenza vengono fissati individualmente, i costi per oggetti vengono ritenuti proporzionalmente identici per ogni utente dell'istituzione. I costi per oggetti vengono fissati per ogni istituzione e dipendono dal settore nel quale un'istituzione offre posti di lavoro protetti o posti all'interno di una struttura diurna protetti. I sussidi per l'acquisto di mobili sono inclusi nella quota per costi per oggetti della forfetaria.

La quota della forfetaria che ricade sui costi per assistenza viene calcolata sulla base della spesa media sostenuta negli anni precedenti dai fornitori di prestazioni economiche attivi nel Cantone dei Grigioni per ciascuna persona in un determinato livello di assistenza. Di principio, le quote della forfetaria per costi di assistenza e costi per oggetti vengono adeguate al rincaro concesso dal Governo. È ad esempio esclusa la parte riferita ai costi d'investimento della quota dei costi per oggetti. Nella determinazione delle forfetarie è possibile tenere conto dei cambiamenti di spesa dovuti a fattori esogeni.

I sussidi d'esercizio vengono versati per ogni mezza giornata con la deduzione della partecipazione alle spese delle persone disabili.

Art. 22 Riserve

I fornitori di prestazioni riconosciuti sono autorizzati a costituire delle riserve. Deve però essere garantito il rispetto delle direttive relative a qualità e infrastruttura. Il Governo stabilisce un'aliquota massima per le riserve e stabilisce inoltre gli scopi per i quali le riserve possono venire impiegate.

Art. 23 Sussidi per l'acquisto e la costruzione di immobili per posti di lavoro e in strutture diurne protette

Il Cantone concede sussidi tra il 35 per cento e l'85 per cento ai costi computabili per l'acquisto, la nuova costruzione, la trasformazione e l'ampliamento di edifici, per il risanamento di edifici esistenti, nonché per l'acquisto dei fondi necessari. Le spese computabili vengono stabilite nel programma degli spazi dell'Ufficio edile cantonale. Le aliquote di sussidio corrispondono alla disposizione oggi vigente contenuta nell'articolo 47.

Poiché conformemente alla Costituzione e alla legislazione federale il Cantone è tenuto a mettere a disposizione di persone disabili un'offerta adeguata di prestazioni di assistenza, l'offerta va garantita attraverso il finanziamento dell'infrastruttura per posti di lavoro e in strutture diurne protette. Gli immobili cofinanziati dal Cantone vanno perciò sfruttati per lo scopo indicato per almeno 50 anni.

Art. 24 Sussidi per l'acquisto di mobili per posti di lavoro e in strutture diurne protette

Per i sussidi per l'acquisto viene stabilita una forfetaria per ogni posto di lavoro e in una struttura diurna protetta. La forfetaria per acquisti si conforma alla spesa media per acquisti dei fornitori di prestazioni economiche. La base è costituita dai calcoli dei costi verificati degli anni precedenti.

In caso di acquisti straordinari, il Cantone può versare un contributo alle spese computabili, stabilito in base alla capacità finanziaria dell'ente responsabile.

Art. 25 Sussidi all'accompagnamento lavorativo

L'obiettivo dell'accompagnamento lavorativo consiste nel permettere a persone disabili di occupare gli stessi posti di lavoro che possono essere occupati anche da altri lavoratori. Gli accompagnatori lavorativi fanno regolarmente visita alle persone disabili sul posto di lavoro, ciò che rappresenta uno sgravio per il datore di lavoro e permette alla persona disabile di acquisire sicurezza.

L'articolo 25 stabilisce i sussidi per l'accompagnamento lavorativo. La forfetaria per l'accompagnamento lavorativo si conforma al bisogno di assistenza delle persone disabili e alle quote per i costi di assistenza della forfetaria per un posto di lavoro protetto.

Art. 26 Sussidi promozionali

I sussidi promozionali possono essere concessi per persone che necessitano di un sostegno particolare, con l'obiettivo di aumentare a lungo termine l'autonomia sul posto di lavoro. I sussidi promozionali sono a termine.

Art. 27 Partecipazione ai costi delle persone disabili

Di principio, le persone disabili non devono partecipare alle spese di un posto di lavoro o in una struttura diurna protetta oppure di un accompagnamento lavorativo.

Fa eccezione il caso in cui la persona percepisca un assegno per grandi invalidi (AGI). L'AGI è un indennizzo individuale per persone che dipendono dal sostegno di terzi. Poiché durante il tempo di presenza sul posto di lavoro protetto o nella struttura diurna questo sostegno viene fornito dal personale dell'istituzione, un terzo dell'AGI semplice per giorno di assistenza va versato al fornitore delle prestazioni.

L'articolo corrisponde in sostanza alla regolamentazione attuale nell'articolo 53b capoverso 4. Viene precisata la base "assegno per grandi invalidi semplice".

3. Posti d'integrazione in aziende dell'economia privata

Art. 28 Prestazioni ad aziende dell'economia privata

L'obiettivo dei posti d'integrazione in aziende dell'economia privata consiste nel permettere a persone disabili di esercitare un'attività in posti di lavoro accessibili anche ad altri lavoratori.

Il capoverso 1 corrisponde all'attuale articolo 35 capoverso 2. I sussidi si conformano al bisogno di assistenza e alla capacità di una persona disabile.

Il capoverso 2 corrisponde all'attuale articolo 37 della legge sugli handicappati. Se le prestazioni di assistenza sono coperte in altro modo, il Cantone non vi partecipa.

Art. 29 Diritto a sussidi

L'articolo disciplina il riconoscimento e la concessione di sussidi. Un'azienda dell'economia privata viene riconosciuta come avente diritto a sussidi se dà impiego a lungo termine a una persona disabile. Il diritto a sussidi è associato all'azienda e alla persona impiegata. Le competenze sono disciplinate nell'ordinanza.

IV. Prestazioni intercantonali

Art. 30 Costi

Da tempo, i soggiorni in strutture fuori Cantone acquisiscono sempre maggiore importanza a seguito degli sviluppi dinamici e della crescente specializzazione nel settore delle case di cura, nonché della crescente mobilità degli utenti. Inoltre, il Cantone dei Grigioni non dispone

di un'offerta completa di istituzioni specializzate. L'articolo 30 stabilisce che le persone disabili possono fare capo a posti offerti in un'istituzione extracantonale, se ciò è necessario per motivi dovuti alla disabilità, professionali o linguistici. Motivi dovuti alla disabilità possono essere un'assenza di offerte nel Cantone, ma anche la necessità di creare una certa distanza dall'ambiente familiare. La competenza per esaminare la presenza di motivi dovuti alla disabilità, professionali o linguistici e per la garanzia di assunzione delle spese viene disciplinata nell'ordinanza.

Una partecipazione ai costi per il collocamento fuori Cantone di persone disabili è associato, oltre che alla necessità, anche ad altre condizioni. Un'istituzione deve ad esempio essere riconosciuta dalla CIIS e il Cantone deve previamente acconsentire all'ingresso nella struttura.

V. Pianificazione, gestione dei sussidi e vigilanza

Art. 31 Analisi del bisogno e pianificazione dell'offerta

L'analisi del bisogno e la pianificazione dell'offerta sono strumenti di gestione del Governo. Essa crea le basi per la pianificazione dell'offerta. Le offerte necessarie vengono definite sulla base del bisogno di posti a breve termine, nonché dei principi strategici e dei progetti di sviluppo con un orizzonte temporale più a lungo termine. Le prestazioni e i fornitori di prestazioni vengono inseriti nella pianificazione, che costituisce la base per garantire l'offerta e il relativo finanziamento.

Siccome nei Grigioni non esistono offerte specializzate in determinati settori, è necessario coordinare con altri Cantoni l'analisi del bisogno e la pianificazione dell'offerta.

Art. 32 Accordi di prestazioni

L'articolo 32 amplia l'articolo 50 dell'attuale legge sugli handicappati. Per dare una certa sicurezza nella pianificazione ai fornitori di prestazioni, vengono stipulati accordi di prestazioni pluriennali. Bisogna osservare che l'ammontare annuale effettivo dei sussidi può essere convenuto unicamente con riserva delle decisioni di preventivo del Gran Consiglio.

Art. 33 Principi per la gestione aziendale e la contabilità

L'articolo 33 corrisponde ampiamente all'articolo 59 dell'attuale legge sugli handicappati. Al posto dei termini "istituzione" e "organizzazione" avente diritto a sussidi viene utilizzato il termine "fornitori di prestazioni riconosciuti".

Art. 34 Documentazione relativa all'utenza

Dal punto di vista del contenuto, l'articolo corrisponde alla regolamentazione dell'articolo 28d della legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni (legge sull'igiene pubblica; CSC

500.000) per le offerte per la cura e l'assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone anziane, nonché per la cura e l'assistenza a domicilio.

Art. 35 Vigilanza

Per tenere conto della varietà di offerte e delle esigenze delle persone disabili, la vigilanza dello Stato viene configurata quale processo continuo e adattato alla situazione. Con diversi strumenti si esamina l'applicazione delle riflessioni strategiche e si verifica se le condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione sono soddisfatte. Questa verifica avviene in particolare tramite autovalutazione e valutazione esterna dei fornitori di prestazioni, nel corso di colloqui personali e di visite di controllo.

Il Cantone può controllare la gestione aziendale nel quadro della vigilanza finanziaria.

VI. Riduzione dei sussidi e rimborso

Art. 36 Riduzione dei sussidi

L'articolo 36 lett. a) corrisponde in ampia misura all'articolo 58a capoverso 1 dell'attuale legge sugli handicappati. L'eccedenza di spesa computabile viene sostituita con sussidi, conformemente alla nuova terminologia relativa al finanziamento.

L'articolo 36 lett. b) è nuovo. Esso si basa sull'articolo 60 capoverso 2 dell'attuale legge sugli handicappati. Se delle prestazioni non vengono fornite oppure se le condizioni associate al finanziamento delle prestazioni non sono soddisfatte, i sussidi possono essere ridotti o completamente cancellati.

L'articolo 36 lett. c) corrisponde in ampia misura all'articolo 58a capoverso 1 dell'attuale legge sugli handicappati.

L'articolo 36 lett. d) corrisponde in sostanza all'attuale articolo 58 capoverso 6 della legge sugli handicappati.

Art. 37 Rimborso

L'articolo 37 capoverso 1 corrisponde all'articolo 60 capoverso 1 dell'attuale legge sugli handicappati.

Fatta eccezione per il prolungamento della durata del vincolo di destinazione, l'articolo 37 capoverso 2 corrisponde all'articolo 60 capoverso 3 dell'attuale legge sugli handicappati. Il vincolo di destinazione, precedentemente fissato a 25 anni, viene aumentato a 50 anni.

L'articolo 37 capoverso 3 corrisponde all'articolo 60 capoverso 4 dell'attuale legge sugli handicappati.

VII. Organizzazione e competenza

Art. 38 Conclusione di accordi

L'articolo 38 corrisponde all'articolo 62 dell'attuale legge sugli handicappati.

Art. 39 Cantone quale ente responsabile

L'articolo 39 corrisponde all'articolo 51 dell'attuale legge sugli handicappati.

Art. 40 Sussidi per innovazioni

L'articolo corrisponde in sostanza all'articolo 21d della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati; CSC 506.000)

Art. 41 Protezione dei dati

L'articolo 41 corrisponde all'articolo 53e dell'attuale legge sugli handicappati.

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 42 Abrogazione del diritto previgente

Le previste modifiche e il trasferimento di queste disposizioni in una legge propria comportano l'abrogazione delle disposizioni attualmente contenute nella legge sulla promozione delle persone handicappate (CSC 440.000), nella misura in cui riguardino il settore degli adulti, ovvero non riguardino le disposizioni relative al settore della scuola speciale (vedi al riguardo le spiegazioni alle pagine 14/15).

Art. 43 Autorizzazioni

Autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla loro scadenza regolare. Il rinnovo di un'autorizzazione avviene secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 44 Sussidi

L'articolo 44 stabilisce il termine entro il quale va concluso il finanziamento attuale dei fornitori di prestazioni. Il versamento di sussidi che sono stati garantiti ai fornitori di prestazioni prima dell'entrata in vigore del presente atto normativo avviene in ragione dei mezzi disponibili entro al massimo tre anni dall'entrata in vigore della nuova legge sull'integrazione delle persone disabili.

Art. 45 Progetti edilizi

L'articolo disciplina il finanziamento di diritto transitorio dei progetti edilizi. A progetti edilizi per i quali il Governo ha garantito i sussidi tramite decreto prima dell'entrata in vigore del nuovo atto normativo, i sussidi agli investimenti vengono versati secondo il diritto previgente,

qualora venga presentato un conteggio entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'atto normativo. Questo periodo è sospeso durante una procedura di impugnazione.

Art. 46 Disposizioni esecutive

Il Governo può emanare le necessarie disposizioni esecutive per la legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili. A livello di ordinanza verranno ad esempio ancorati i dettagli relativi alle definizioni delle offerte, alle competenze e alla procedura per la concessione di sussidi.

6 Conseguenze per il personale e finanziarie

6.1 Finanziamento dei posti di lavoro e abitativi protetti

6.1.1 Conseguenze finanziarie del sistema con le forfetarie

Nell'aiuto stazionario alle persone disabili, in futuro ai fornitori di prestazioni verranno versate forfetarie con una quota per i costi di assistenza, per i costi per oggetti e per le spese d'investimento. La quota destinata alle spese d'investimento fa parte della quota dei costi per oggetti.

Quota dei costi di assistenza

Con la quota dei costi di assistenza della forfetaria viene indennizzato l'onere supplementare dovuto alla disabilità, in particolare i costi per il personale di assistenza. La quota dei costi di assistenza viene fissata a un livello diverso a seconda della categoria di classificazione BIA. L'ammontare della quota dei costi di assistenza si conforma alle attuali spese di assistenza di tutti i fornitori di prestazioni.

Quota dei costi per oggetti

Con la quota dei costi per oggetti della forfetaria vengono indennizzati i costi direttamente correlati alla presenza degli ospiti. Vi rientrano tra l'altro i costi per l'edificio, per gli acquisti, per la lavanderia e il vitto, per il servizio tecnico e per l'amministrazione. La quota dei costi per oggetti viene fissata individualmente per ogni istituzione e viene versata in base al numero dei posti. Essa si basa sui costi attuali di ogni istituzione, dedotti gli ammortamenti, che in futuro verranno indennizzati attraverso una quota per le spese d'investimento.

Quota per le spese d'investimento


I costi d'ammortamento per edifici vengono dichiarati nella quota per le spese d'investimento (sia che si tratti di costi calcolatori per immobili finanziati dal Cantone, allo scopo di fatturare i costi degli ospiti domiciliati fuori Cantone, sia che si tratti di canoni di locazione effettiva-

mente da versare). La quota per le spese d'investimento viene fissata singolarmente per ogni istituzione e posto. Questa quota si conforma alle attuali spese d'investimento, cui si aggiungono i costi d'ammortamento. La quota destinata alle spese d'investimento fa parte della quota dei costi per oggetti.

Il nuovo sistema di finanziamento può essere introdotto senza conseguenze sui costi per il Cantone, a pari quantità di offerta. Sono tuttavia da attendersi spostamenti tra i fornitori di prestazioni, poiché le quote dei costi di assistenza si conformeranno in futuro al bisogno individuale di assistenza degli ospiti.

6.1.2 Conseguenze finanziarie per i fornitori di prestazioni nel settore dei posti abitativi, di lavoro e in strutture diurne protetti

Al momento attuale, non è possibile presentare una proiezione affidabile degli effetti del nuovo modello di finanziamento su ogni singola istituzione. Il motivo va visto nei differenti calcoli dei costi dei fornitori di prestazioni. I fornitori di prestazioni sono tenuti solo dal 1° gennaio 2008 a tenere un calcolo dei costi secondo le direttive di Curaviva. Queste direttive si conformano alle offerte più comuni di aiuto stazionario ai disabili, ovvero l'istituto, l'istituto con attività occupazionale, la struttura diurna e i laboratori. In particolare per quanto riguarda gli istituti con attività occupazionale le direttive relative ai costi da attribuire alla struttura diurna e ai costi da attribuire alla struttura abitativa venivano interpretate in modi diversi. Il nuovo modello prevede ormai unicamente il finanziamento di due offerte: la struttura diurna e la struttura abitativa. Anche la quota dei costi di assistenza della forfetaria viene fissata per ogni singola offerta. Per poter procedere a una proiezione affidabile che illustri gli effetti del nuovo modello di finanziamento per ogni istituzione, si deve assicurare che la ripartizione tra i costi della struttura diurna e quelli della struttura abitativa avvenga in modo unitario secondo l'ill. 6.



III. 6: Rettifica della base dei dati nel settore dei calcoli dei costi delle istituzioni

Solo quando la ripartizione dei costi verrà effettuata in modo uniforme sarà possibile calcolare la quota di assistenza per categoria di classificazione BIA per la struttura diurna e per il centro abitativo, illustrando poi gli effetti del nuovo finanziamento per ogni istituzione. Si può partire dal presupposto che le differenze illustrate nelle ill. 1 e 2 relative ai costi dei singoli fornitori di prestazioni e delle singole offerte si ridurranno a seguito dell'uniforme ripartizione dei costi.


6.1.3 Conseguenze finanziarie a partire dal 1° gennaio 2013 (inizio del finanziamento di diritto transitorio)

A partire dal 1° gennaio 2013, le quote dei costi delle forfettarie dipendenti dal rincaro verranno adeguate annualmente.

6.1.4 Fattori che influenzano il sistema di finanziamento

Bisogno individuale di assistenza

Da un primo rilevamento risulta la seguente distribuzione per livello BIA delle persone disabili nel Cantone dei Grigioni.



Ill. 7 Distribuzione delle classificazioni BIA nel Cantone dei Grigioni maggio 2010

Un aumento del bisogno individuale di assistenza può condurre a un aumento dei mezzi finanziari necessari, analogamente a quanto avviene con il sistema di finanziamento attuale. Un motivo per l'aumento del bisogno individuale di assistenza può ad esempio essere l'invecchiamento delle persone disabili e un maggiore bisogno di assistenza a ciò associato. Questi sviluppi sono pressoché impossibili da influenzare.

Fattore: aumento della domanda

Nell'art. 2 la LIPIn obbliga il Cantone a garantire "che gli invalidi domiciliati sul suo territorio dispongano di un'offerta di istituzioni che soddisfi adeguatamente le loro esigenze". Il Cantone è tenuto a coprire, al proprio interno o a livello intercantonale, un aumento della richie-

sta di offerte da parte di persone aventi diritto. Un aumento del numero di posti non può perciò essere escluso. Attraverso un'offerta diversificata nel settore ambulatoriale o semistazionario si mira però a mettere le offerte stazionarie unicamente a disposizione di persone disabili che ne hanno assolutamente bisogno.

6.2 Finanziamento delle offerte ambulatoriali

Le offerte ambulatoriali oggi riconosciute potranno essere mantenute anche in futuro nei limiti del piano finanziario, senza conseguenze sui costi. Per il finanziamento vengono stabiliti entità e qualità delle prestazioni.

La legge sugli handicappati attualmente in vigore non permette ancora di finanziare o di sviluppare in un progetto accompagnamenti a domicilio e lavorativi. Per questo motivo non si può ancora stimare esattamente il numero di posti che verranno richiesti. È necessario che in una fase pilota vengano sviluppate offerte e che vengano costantemente verificati richiesta, bisogno e costi.

I posti di lavoro a scopo d'integrazione vengono sostenuti già oggi. Esiste un piano per l'indennizzo del bisogno individuale di assistenza. Secondo questo piano, l'indennizzo per posto d'integrazione non aumenterebbe. Un aumento dei costi dovuto a una crescita della quantità può ad esempio essere contrastato tramite modelli di sussidio a scadenza oppure tramite una limitazione dei posti d'integrazione riconosciuti.

6.3 Attuazione tecnica

Poiché la quantità di dati da elaborare crescerà con l'introduzione del modello, sarà necessario migliorare gli strumenti tecnici per l'elaborazione dei dati. Siccome nel quadro della collaborazione con i Cantoni della CDOS est e di Zurigo si sta cercando una soluzione comune, sarà probabilmente possibile sfruttare delle sinergie. I singoli Cantoni non hanno però ancora dichiarato la propria adesione. Inoltre, i requisiti posti allo strumento non sono ancora stati definiti esaurientemente, cosicché non è al momento ancora possibile una stima affidabile dei costi.

L'investimento in una banca dati che permetta ad esempio di rilevare i dati BIA o di pubblicare i posti liberi presso i fornitori di prestazioni è però un acquisto necessario affinché il Cantone e i fornitori di prestazioni possano attuare il modello con un onere amministrativo possibilmente limitato.